

COMUNE DI GIUBIASCO

REGOLAMENTO PER LE ZONE DI PROTEZIONE DEI 2 POZZI DI CAPTAZIONE

DI ACQUA POTABILE SITUATI A VALLE DELLA STAZIONE F.F.S.

COMUNE DI GIUBIASCO

Regolamento per le zone di protezione dei 2 pozzi di captazione di acqua potabile situati a valle della stazione F.F.S.

Art. 1 - Campo di applicazione

La zona di protezione comprende la zona I. (zona di captazione), la zona II. (zona di protezione adiacente) e la zona III. (zona di protezione discosta) secondo il relativo piano e conformemente all'art. 34 (LALIA).

Art. 2 - Limitazione di protezione

Le zone di protezione di cui sopra sono state decretate di efficacia limitata ai fini delle possibilità di utilizzazione (ris. mun. n. 354 del 9 aprile 1981).

Art. 3 - Prescrizioni d'utilizzazione

Le seguenti prescrizioni d'utilizzazione sono applicabili alle diverse zone di protezione.

Spiegazione dei segni:

- + autorizzato
- vietato
- b restrizioni e condizioni emanate dall'autorità cantonale competente e che devono essere rispettate.

Le note fanno parte integrante delle prescrizioni d'utilizzazione.

		Zone		
		I	II	III
A.	<u>Utilizzazione agricola e forestale</u>			
a)	<u>Utilizzazione del suolo</u>			
	- Prato	+	+	+
	- Pascolo	-	+	+
	- Campicoltura	-	+	+
	- Coltivazioni intensive, frutticoltura, viticoltura, orticoltura	-	+b	+
	- Bosco	+	+	+
b)	<u>Concimazione</u>			
	- Spargimento di colaticcio e di letame	-	+1,2	+
	- Spargimento dei fanghi di depurazione provenienti da impianti centrali	-	-	+1,2
	- Spargimento di fanghi di fosse settiche o biologiche	-	-	-
	- Utilizzazione di concimi in commercio	-	+2	+2
	- Concimazione per iniezione	-	-	b
c)	<u>Protezione delle piante</u>			
	- Utilizzazione di prodotti chimici per la protezione delle piante e di altre sostanze analoghe, compresi i fitormoni, sottoposti a controllo conformemente alla legislazione sull'agricoltura	-	+2	+2
	- Utilizzazione di prodotti analoghi per la selvicoltura	-	+b	+2
	- Trattamento con prodotti chimici del legno d'opera immagazzinato	-	-	+2
	- Altri prodotti	-	-	-
	- Preparazione di miscela di prodotti chimici e di fitormoni per la protezione delle piante come pure l'eliminazione dei residui della miscela e la pulizia degli attrezzi	-	-	+2
d)	<u>Irrigazione</u>			
	- Utilizzazione di acqua superficiale	-	+b	+
	- Utilizzazione di acqua di rifiuto domestico, artigianale, industriale	-	-	-
e)	<u>Diversi</u>			
	- Deposito di letame su terreno naturale	-	-	-

		Zone		
		I	II	III
B.	<u>Installazioni sportive e campeggi</u>			
	- Tappeti verdi (es. campi da gioco) e piazzali duri (es. campi da tennis)	-	+3	+3
	- Piazzali per campeggi	-	-	-
	- Piazzali per roulotte e case mobili	-	-	-
C.	<u>Costruzioni</u> (che non sono menzionate nei gruppi speciali)			
	- Costruzioni che non producono acque luride e nelle quali non sono prodotte, utilizzate, travasate, trasportate e depositate sostanze che possono inquinare le acque sotterranee	-	+b	+
	- Costruzioni che producono acque luride ma nelle quali non sono prodotte, utilizzate, travasate, trasportate e depositate sostanze che possono inquinare le acque sotterranee; i serbatoi per il riscaldamento dei propri locali sono autorizzati	-	+b	+
	- Aziende artigianali e industriali, che non producono, utilizzano, travasano, trasportano o non hanno in deposito sostanze nocive alle acque sotterranee; sono ammessi i prodotti petroliferi destinati al riscaldamento dell'azienda	-	+b	+b
	- Silos per foraggi verdi	-	+	+
	- Iniezioni e paratie stagne	-	-	-
	- Palificazione per battitura o trivellazione	-	-	b4
D.	<u>Canalizzazioni per acque luride</u>			
	- Canalizzazioni per acque luride	-	+b	+
	- Fosse di colaticcio, condotte per colaticcio, cisterne di colaticcio non interrate	-	-	b
	- Canalizzazioni e pozzi perdenti per acque di raffreddamento e per acque pluviali	-	+b	+
	- Pozzi perdenti per acque luride	-	-	b

		Zone		
		I	II	III
E.	<u>Istallazioni per il traffico</u>			
	- Strade	-	+b	+5
	- Ferrovie	-	+b	+
F.	<u>Parcheggi per autoveicoli</u>			
	- Parcheggi e aree di stazionamento senza possibilità di lavaggio	-	+b	+
	- Parcheggi e aree di stazionamento con possibilità di lavaggio	-	-	b
	- Parcheggi non professionali con raccordo d'acqua (piazze d'accesso ad autorimesse private)	-	b	b
G.	<u>Istallazione di serbatoi per liquidi nocivi</u>			
	- Serbatoi di capacità non superiore ai 30'000 litri per ogni manufatto di protezione	-	+b	+b
H.	<u>Piazzuole di travaso e impianti di trasporto per combustibili e carburanti liquidi e gassosi</u>			
	In generale	-	+b6	+b6
	- condotte e impianti tecnici	-	+b7	+b7
I.	<u>Depositi di materiale, cimiteri di automobili</u>			
	- Deposito di materiali solidi non solubili	-	+b	+b
	- Cimiteri di automobili	-	-	-
K.	<u>Estrazione di materiale</u>			
	In generale	-	-	-
L.	<u>Manutenzioni in genere</u>			
	- Utilizzazione di erbicidi	-	b	+3

N o t e

1. a) Gli spandimenti sono limitati, ogni volta, a 30 mc di colaticcio o 20 t. di stallatico o fango di depurazione per ettaro. Sono tollerati 2 - 3 spandimenti annui.
b) Lo spandimento di colaticcio si farà in maniera uniforme, lo spandimento con tubi (fertirrigazione) non è autorizzato. Si eviterà l'accumulazione di colaticcio nelle depressioni del terreno.
c) Durante lo spandimento, il terreno non dev'essere nè gelato, nè coperto di neve, nè imbevuto d'acqua. Di conseguenza, è vietato lo spandimento in periodo di forti precipitazioni, nonchè durante o immediatamente dopo lo scioglimento della neve.
2. In virtù della legislazione sulla protezione delle acque, ognuno è tenuto ad usare tutta la diligenza richiesta dalle circostanze, al fine di impedire l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.
Questa legislazione vieta di immettere o depositare nelle acque, direttamente o indirettamente, sostanze solide, liquide o gassose in qualsiasi natura, atte a inquinare.
Sono parimenti vietati gli scarichi fuori delle acque se ne può derivare un pericolo d'inquinamento.
(Art. 13 e 14 della Legge federale 8.10.1971 contro l'inquinamento delle acque).
Per questa ragione, le sostanze di cui è autorizzato l'uso devono essere utilizzate con cura e con misura. Le limitazioni prescritte per ciascun prodotto devono essere rispettate.
3. La nota 2. è applicabile per analogia ai prodotti di trattamento. Le prescrizioni figuranti sotto lettera A. c. sono applicabili alla protezione delle piante.
4. Il numero delle trivellazioni deve essere limitato al minimo richiesto dalla statica.
5. Le direttive emanate il 25.5.1968 dal Dipartimento federale dell'interno e concernenti i provvedimenti per la protezione delle acque nelle costruzioni stradali, devono essere osservate.
6. Con un travaso annuo inferiore a 250 mc della classe 1 o 1000 mc della classe 2.
7. Per serbatoi fino a 30 mc.

Art. 4 - Costruzioni e installazioni esistenti

Le disposizioni di risanamento saranno esaminate caso per caso, tenendo conto dei criteri seguenti:

- a) Installazioni per acque luride (fosse, impianti di depurazione, fognature)
 - al fine di evitare ogni perdita di acque luride, si procederà a prove di tenuta delle installazioni. In caso di necessità queste devono essere rese stagne o rimpiazzate a spese del proprietario.
- b) Installazioni di serbatoi
 - Secondo gli art. 10, 57 e 58 dell'Ordinanza del 28.9.1981 contro l'inquinamento delle acque con liquidi nocivi, le vecchie installazioni costruite in cantine all'interno di abitazioni o attigue a quest'ultime devono essere adattate, a spese del proprietario, alle prescrizioni in vigore.
 - Le esistenti installazioni interrate devono essere adattate secondo le istruzioni dell'autorità competente, oppure sostituite. In quest'ultimo caso il quantitativo massimo non dovrà superare il volume dell'impianto esistente e ciò in deroga all'art. 3 lettera G del regolamento.
- c) Spetta alla Sezione protezione acque e aria (SPAA), nella qualità di Servizio tecnico cantonale competente in materia, di procedere ai controlli e di ordinare i provvedimenti di protezione.

Art. 5 - Disposizione penale

La mancata osservanza del presente regolamento comporta la denuncia alla magistratura penale in base agli art. da 37 a 42 LIA.

Art. 6 - Entrata in vigore

Il presente regolamento sulle zone di protezione delle 2 captazioni del Comune di Giubiasco entra in vigore il 2 maggio 1983.

Approvato dal Consiglio di Stato il 7.4.1983 (ris. gov. n. 1774)

Approvato dal Municipio con ris. n. 415 del 28.4.1983